



Protocollo: 4403/RU

Rif: 2974/RU del 22.01.2020

Direzione Interregionale per l'Emilia  
Romagna e le Marche  
Ufficio delle Dogane di Ancona  
Sezione Tributi e URP

Alla società "Valpaint SpA"  
via dell'Industria n. 80  
60020 – Polverigi (AN)  
**Raccomandata A/R**

Al Reparto Controlli Dogane  
*Trasmesso via e mail*  
[dogane.ancona.verifiche@adm.gov.it](mailto:dogane.ancona.verifiche@adm.gov.it)

Ancona, 29 gennaio 2020

**OGGETTO: Attribuzione del numero di esportatore registrato, ai sensi dell'articolo 80 del RE (Reg. UE n. 2015/2447<sup>1</sup>). Società "Valpaint SpA" - P.IVA 01108220425. Numero di registrazione – ITREXIT01108220425**

Con riferimento alla vostra istanza (allegato 22-06 bis del RE)<sup>2</sup>, assunta al protocollo di questo Ufficio al numero 2974/RU del 22 gennaio 2020, si trasmette la decisione con la quale la società "Valpaint SpA" è stata iscritta nella banca dati degli esportatori registrati (sistema REX) ai sensi dell'articolo 80 del RE.

Il numero di registrazione **ITREXIT01108220425** deve essere citato dall'esportatore nel corpo delle dichiarazioni di origine.

Tale registrazione consente all'operatore di rilasciare dichiarazioni di origine per merci, per le quali si possiedano le prove per essere considerate originarie, che vengano esportate:

A. verso **Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate** (d'ora innanzi SPG) sulla base delle disposizioni

<sup>1</sup> Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 (d'ora innanzi RE) recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione d'ora innanzi CDU).

<sup>2</sup> Con nota prot. 55972/RU del 24.05.2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DCLPD – l'Ufficio applicazione tributi doganali ha chiarito che, a seguito delle modifiche del RE intervenute con Reg. UE n. 2018/604, gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX sia nell'ambito SPG sia nell'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi che non prevedono lo status dell'esportatore autorizzato (ad esempio Accordo (CETA) tra il Canada e l'UE di cui alla Decisione UE n. 2017/37) presenteranno la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE.

previste dagli articoli da 41 a 58 del Reg. UE Delegato n. 2015/2446 (d'ora innanzi RD), dagli articoli da 70 a 112 del RE e dal Reg. UE n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012<sup>3</sup>, oppure;

- B. **verso Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi commerciali bilaterali sulla base dei Protocolli di origine che prevedono l'utilizzo del sistema degli esportatori registrati** (articolo 68 del RE)<sup>4</sup>;
- C. dal 1° gennaio 2020, **verso i paesi PTOM di cui alla Decisione n. 2013/755/UE** del Consiglio del 25 novembre 2013 (come modificata dalla Decisione UE n. 2019/2196) relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea<sup>5</sup>;

A titolo puramente informativo, si forniscono le seguenti indicazioni:

- A. **Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)**<sup>6</sup>.
- Il rilascio della prova di origine preferenziale per merce unionale, esportata verso paesi SPG, è prevista solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del RD;
  - a far data dal 1° gennaio 2018, le uniche prove di origine ammesse, per merci (valore superiore a 6.000 euro per spedizione) esportate verso paesi beneficiari del SPG, sono costituite dalle attestazioni di origine emesse da esportatori iscritti nella banca dati degli esportatori registrati (articolo 85 del RE);
  - la dicitura della dichiarazione di origine da apporre sulle fatture sarà conforme al testo previsto nell'Allegato 22-07 del RE (articolo 92, paragrafo 4, del RE);
  - l'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine (articolo 92, paragrafo 3, del RE);
  - i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario SPG, ai sensi dell'articolo 44 del RD, sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco di cui all'allegato

<sup>3</sup> Il Reg. UE n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è stato pubblicato su GUUE serie L 303 del 31.10.2012.

<sup>4</sup> Alla data odierna gli accordi bilaterali che richiedono l'iscrizione dell'operatore economico al sistema REX per il rilascio di attestazioni di origine sono:

1. Accordo (CETA) tra il Canada e l'UE di cui alla Decisione UE n. 2017/37 in vigore dal 21 settembre 2017;
2. Accordo per un partenariato economico tra il Giappone e l'UE di cui alla Decisione UE n. 2018/1907 in vigore dal 1° febbraio 2019.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 2, parte prima della Decisione n. 2013/755/UE, l'associazione si applica ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) elencati nell'allegato II del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ovvero ai seguenti paesi: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthelemy, Aruba, Antille Olandesi, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche e Le Bermuda.

<sup>6</sup> Necessitano dell'iscrizione al sistema REX nell'ambito SPG:

- a) gli operatori nazionali che esportano, oltre il valore di euro 6.000 per singola spedizione, verso Paesi beneficiari SPG merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi reimportati nel territorio doganale unionale (cumulo bilaterale);
- b) i risspeditori nazionali, oltre il valore di euro 6.000 per singola spedizione, di merci originarie di Paesi beneficiari SPG verso altri Stati membri UE.

22-03 del RD (elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario);

- per quanto concerne il periodo di validità dell'attestazione di origine, la conservazione della documentazione (commerciale e doganale) inerente le prove di origine, le regole sul cumulo dell'origine, sui prodotti sufficientemente lavorati o trasformati e su altre specifiche disposizioni si rimanda a quanto previsto dalla normativa unionale (CDU – RD – RE) ed in particolar modo dagli articoli da 41 a 58 del RD e nel Capo 2 (origine delle merci), Sezione 2 (Origine preferenziale) sottosezioni 4, 5 e 7 del RE;

**B. Accordi commerciali UE/Paesi Terzi che prevedono l'utilizzo del sistema REX**<sup>7</sup>;

- la dicitura della dichiarazione di origine da apporre sulle fatture sarà conforme al testo previsto nei Protocolli di origine<sup>8</sup>;
- per quanto concerne il periodo di validità dell'attestazione di origine, la conservazione della documentazione (commerciale e doganale) inerente le prove di origine, le regole sul cumulo dell'origine, sui prodotti sufficientemente lavorati o trasformati e su altre specifiche disposizioni si rimanda a quanto previsto nel Protocollo di origine dei singoli Accordi bilaterali e dagli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del RE (articolo 68, paragrafo 1, del RE);
- qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore, che non è un esportatore registrato, può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6.000 euro per ciascuna spedizione (articolo 68, paragrafo 4, del RE);
- laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria (articolo 68, paragrafo 7, del RE)<sup>9</sup>;

**C. esportazioni verso i paesi PTOM di cui alla Decisione n. 2013/755/UE come modificata dalla Decisione UE n. 2019/2196;**

---

<sup>7</sup> Resta inteso che se l'accordo commerciale bilaterale prevede lo *status dell'esportatore autorizzato* (per il rilascio di dichiarazioni su fattura per merci esportate il cui valore sia superiore a 6.000 euro) l'operatore economico (produttore o commerciante) presenterà la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente richiedendo il riconoscimento del predetto *status*.

<sup>8</sup> Il testo della dichiarazione di origine:

1. nell'Accordo (CETA) UE/Canada è previsto nell'Allegato 2 del Protocollo sulle regole di origine di cui alla Decisione UE n. 2017/37;
2. nell'Accordo PE UE/Giappone è previsto nell'Allegato 3-D di cui alla Decisione UE n. 2018/1907.

<sup>9</sup> Dispensa dalla firma della dichiarazione di origine:

1. per l'Accordo UE-Canada (CETA) si vedano le Guidance on the Rules of Origin (In accordance with EU legislation (Article 92(3) UCC-IA applied *mutatis mutandis* to origin declarations made out by registered exporters in preferential arrangements with a third country) an origin declaration does not have to be signed);
2. per l'Accordo UE-Giappone si veda la circolare n. 1/D del 22.01.2019 – Capo 3 – Sezione B – Modalità applicative delle prove di origine a) attestazione di origine: dispensa per l'esportatore dal requisito della firma come previsto dal par. 7 dell'articolo 68 RE).

- la dicitura della dichiarazione di origine da apporre sulle fatture sarà conforme al testo previsto dalla Decisione n. 2013/755/UE, all'Appendice IV dell'Allegato VI relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari";
- per quanto concerne il periodo di validità dell'attestazione di origine, la conservazione della documentazione (commerciale e doganale) inerente le prove di origine, le regole sul cumulo dell'origine, sui prodotti sufficientemente lavorati o trasformati e su altre specifiche disposizioni si rimanda a quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 e da 36 e seguenti dell'Allegato VI sopra citato.

Sulle relative dichiarazioni di esportazione sarà indicato, nel riquadro 44 del DAU, che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione precisandone numero e data.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di uso indebito della medesima ovvero di erronee dichiarazioni d'origine.

La società beneficiaria è tenuta a comunicare allo scrivente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione.

L'Ufficio delle Dogane di Ancona – Reparto Controlli Dogane vigilerà sull'esatta applicazione di quanto contenuto nel presente provvedimento, comunicando allo scrivente ogni eventuale irregolarità riscontrata. Codesto ufficio, infine, provvederà con cadenza annuale a controllare il corretto utilizzo dell'autorizzazione e la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa unionale (SPG, CDU, RD, RE) e dai Protocolli di origine previsti nei singoli Accordi bilaterali per il riconoscimento della qualifica di esportatore registrato (articolo 108, paragrafo 2, del RE).

"Titolare della Posizione  
organizzativa di elevata  
responsabilità<sup>10</sup>"  
Andrea Spaccesi  
(Firmato digitalmente)

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria  
Sezione Tributi e URP

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 93, lett. A), della legge 27/12/2017 n. 205 e in virtù della disposizione n. 2293RI dell'8 luglio 2019.



Protocollo: 12918/RU

Direzione Interregionale per l'Emilia  
Romagna e le Marche  
Ufficio delle Dogane di Ancona  
Sezione Tributi e URP

Alla società "Valpaint SpA"  
*Trasmesso tramite posta certificata*  
[valpaint@pec.it](mailto:valpaint@pec.it)

All' Agenzia delle Dogane e dei  
Monopoli  
Direzione Dogane  
*Origine e valore*  
*Trasmesso via email*  
[dir.dogane.origine@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.origine@adm.gov.it)

All' Agenzia delle Dogane e dei  
Monopoli  
Direzione Interregionale per  
l'Emilia Romagna e le  
Marche  
*Ufficio procedure dogane e  
accise*  
*Trasmesso via email*  
[dir.emiliaromagna-marche.dogane-accise@adm.gov.it](mailto:dir.emiliaromagna-marche.dogane-accise@adm.gov.it)

All' U.D. di Ancona  
Reparto URP  
Sezione Antifrode e  
Controlli  
SOT tutte  
*Trasmesso via e mail*

Agli Uffici delle Dogane di  
Bologna - Civitanova  
Marche – Ferrara – Forlì  
Cesena – Modena – Parma  
– Piacenza - Ravenna –  
Reggio Emilia - Rimini

Ancona, 30 marzo 2020

**OGGETTO:** Prova dell'origine delle merci – riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato negli scambi commerciali verso il Messico, la Corea del Sud e i Paesi aderenti alla convenzione regionale (Decisione n. 2013/94/UE).  
Società "Valpaint SpA" – P.IVA 01108220425.

**Autorizzazione n. IT / 006 / AN / 20**

Si trasmette il provvedimento prot. 12918/RU del 30 marzo 2020 con il quale è stato conferito lo *status* di esportatore autorizzato alla società "Valpaint SpA" negli scambi commerciali verso il Messico, la Corea del Sud e i Paesi aderenti alla convenzione regionale (Decisione n. 2013/94/UE).

"Titolare della Posizione  
organizzativa di elevata  
responsabilità<sup>1</sup>"  
Andrea Spaccesi  
(Firmato digitalmente)

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria  
Sezione Tributi e URP

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 93, lett. A), della legge 27/12/2017 n. 205 e in virtù della disposizione n. 2293RI dell'8 luglio 2019.

Prot. 12918/RU del 30 marzo 2020

Con riferimento all'istanza<sup>1</sup> presentata dalla società "Valpaint SpA" intesa ad ottenere l'autorizzazione allo *status* di esportatore autorizzato per gli scambi commerciali verso: Algeria, Bosnia, Svizzera, Albania, Israele, Libano, Macedonia, Messico, Panama (America centrale), Tunisia, Trinidad e Tobago (Cariforum), Ucraina, Kosovo, Sud Africa (APE-SADC) e Corea del Sud;

considerato che dall'esame del verbale di sopralluogo<sup>2</sup>, redatto in data 18 febbraio 2020 dai funzionari in servizio presso il Reparto Controlli Dogane sede, risulta che la società sopra citata effettua, prevalentemente, l'attività di produzione di pitture decorative da interno ed esterno;

considerato che dal verbale di cui sopra risulta, inoltre, che la società istante presenta i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato evidenziando che la stessa è in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci esportate.

vista la Decisione n. 2012/734/UE del Consiglio del 25 giugno 2012 (GUUE serie L 346 del 15.12.2012) che istituisce un'associazione tra la UE e l'America centrale (*Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama*) che prevede all'Allegato II la definizione della nozione di "prodotti originari";

considerato che questo Ufficio, tramite la consultazione della piattaforma informatica di Business Intelligence Cognos, ha accertato che la società istante non ha soddisfatto il requisito della frequenza delle spedizioni di merci verso Panama (una sola esportazione nel 2019);

vista la Decisione del Consiglio n. 2008/805/CE del 15 luglio 2008 (GUUE serie L n. 289 del 30.10.2008) relativa all'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM (*Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, il Belize, il Commonwealth di Dominica, la Repubblica Dominicana, Grenada, la Repubblica della Guyana, la Repubblica di Haiti, la Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Suriname e la Repubblica di Trinidad e Tobago*) e la Comunità europea che prevede Protocollo 1 la definizione della nozione di "prodotti originari";

considerato che questo Ufficio, tramite la consultazione della piattaforma informatica di Business Intelligence Cognos, ha accertato che

<sup>1</sup> L'istanza è stata assunta al protocollo ASP dell'Ufficio al numero 2975/RU del 22 gennaio 2020.

<sup>2</sup> Il verbale è stato trasmesso con prot. 698/RI del 18 febbraio 2020.

la società istante non ha soddisfatto il requisito della frequenza delle spedizioni di merci verso la Repubblica di Trinidad e Tobago (nessuna esportazione nel 2018 e nel 2019);

vista la Decisione UE n. 2016/1623 del 1° giugno 2016 relativa all'accordo di partenariato economico tra UE e Stati della SADC aderenti all'APE (*Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa e Swaziland*) pubblicata su GUUE serie L n. 250 del 16.09.2016 che prevede al Protocollo 1 la definizione della nozione di "prodotti originari";

considerato che questo Ufficio, tramite la consultazione della piattaforma informatica di Business Intelligence Cognos, ha accertato che la società istante non ha soddisfatto il requisito della frequenza delle spedizioni di merci verso il Sud Africa (nessuna spedizione nel 2019);

vista la Decisione n. 2/2000 (Decisione n. 2000/415/CE pubblicata in GUCE L 157 del 30.06.2000) del Consiglio Congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000;

visto l'Allegato III (GUCE L 245 del 29.09.2000) alla Decisione del Consiglio Congiunto n. 2/2000, relativo alla nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 10 mesi, ex art. 22, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 27 dell'Allegato III; il testo della "dichiarazione su fattura" è riportato nell'Allegato IV);

vista la Circolare n. 80/D del 24 dicembre 2004, relativa all'Accordo CE/Messico, recante istruzioni per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e per la compilazione della dichiarazione su fattura;

vista la Comunicazione agli Operatori Commerciali – Applicazione delle norme nel quadro dell'accordo CE-Messico (comunicazione n. 2000/C 187/03 pubblicata su GUCE C 187 del 6 luglio 2000);

vista la Circolare n. 187 del 16.10.2000, relativa all'Accordo UE-Messico, con cui si confermano i telescritti prot. 3555/IV/SD del 30.06.2000, prot. 3642/IV/SD del 18.07.2000 e prot. 3966/IV/SD del 25.08.2000;

visto il punto 5 della Circolare n. 227 del 7.12.2000 che prevede che gli operatori dovranno impegnarsi a comunicare all'Agenzia delle Dogane di Roma – Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio Applicazione Tributi i quantitativi di merci esportate rispondenti alle regole di origine specifiche previste, nell'ambito dei contingenti su taluni prodotti (tessili, calzature e determinati veicoli), nelle appendici II e II a) dell'Allegato III dell'Accordo CE-Messico (i dati dovranno essere trasmessi nella forma indicata nella Comunicazione agli Operatori Commerciali pubblicata in GUCE serie C 187 del 6 luglio 2000);

considerato che questo Ufficio, tramite la consultazione della piattaforma informatica di Business Intelligence Cognos, ha accertato che la società istante ha soddisfatto il requisito della frequenza delle spedizioni di merci verso il Messico;

visto il Protocollo relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (d'ora innanzi Protocollo) allegato alla Decisione 2011/265/UE del Consiglio del 16 settembre 2010 (GUUE Serie L 127 del 14.05.2011) relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (la prova dell'origine ha una validità di 12 mesi, ex art. 18, e i documenti vanno conservati per almeno 5 anni, ex art. 23 del Protocollo; il

testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell'allegato III del Protocollo);

Considerato che il Protocollo relativo alla definizione di “prodotti originari” di cui all'ALS sopra citato con la Corea non prevede il requisito della frequenza delle esportazioni verso tale Stato al fine del riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato;

vista la Decisione n. 2013/94/UE del Consiglio del 26 marzo 2012 (GUUE serie L n. 54 del 26.02.2013), relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che prevede all'Appendice I la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 23, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 28 dell'Appendice I; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);

considerato che parti contraenti della sopra indicata convenzione regionale sono l'Unione europea, gli Stati EFTA (*Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera*), i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE (*Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo*), i partecipanti al processo di Barcellona (*Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Tunisia e Turchia*), le Isole Faeroer, la Moldavia, la Georgia e l'Ucraina;

considerato che questo Ufficio, tramite la consultazione della piattaforma informatica di Business Intelligence Cognos, ha accertato che la società istante ha soddisfatto il requisito della frequenza delle spedizioni di merci verso Albania, Bosnia, Svizzera, Algeria, Macedonia, Tunisia e Ucraina (tutti paesi aderenti alla convenzione regionale);

vista la nota prot. 122037/RU del 25.10.2013 dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi – Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali con la quale si riconosce la possibilità di concedere lo *status* di esportatore autorizzato per gruppi omogenei di paesi;

vista la nota prot. 31848/RU del 31.10.2013 dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche che dispone di indicare, nei provvedimenti autorizzativi in questione, i gruppi regionali e non i singoli Paesi;

viste le Circolari n. 97/D del 29.04.1999, n. 227/D del 07.12.2000, n. 45/D del 05.07.2002, n. 54/D del 01.10.2004 e n. 44/D del 01.12.2006;

vista la nota prot. 30003/RU del 01.10.2012 della Direzione Interregionale Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche recante istruzioni di servizio per il riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato;

considerato l'impegno assunto dalla società, a mezzo del suo legale rappresentante il sig. Sarti Ferdinando, di:

1. impegnarsi a rilasciare dichiarazioni di origine solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione che consentano di dimostrare il carattere originario delle merci da esportare;
2. assumersi la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora questa risulti errata, o nel caso si faccia uso improprio dell'autorizzazione;

3. assumersi la responsabilità che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare la dichiarazione di origine conosca e comprenda le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
4. impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni (5 anni per la Corea) a partire dalla data della dichiarazione;
5. impegnarsi a presentare, in ogni momento, alla dogana ogni elemento di prova ed accettare di essere controllata in qualsiasi momento dalla stessa autorità;
6. accettare la piena responsabilità per ogni dichiarazione che la identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta;

vista la visura del certificato della CCIAA delle Marche (numero REA AN-109342) dal quale risulta che la società ha per oggetto sociale la produzione di prodotti chimici e vernici;

## **C O N F E R I S C E**

**alla società “Valpaint SpA” (P.IVA 01108220425) lo status di esportatore autorizzato per gli scambi commerciali verso il Messico, la Corea del Sud e i Paesi aderenti alla convenzione regionale (Decisione n. 2013/94/UE).**

Alla presente autorizzazione è assegnato il numero:

**IT/006/AN/20**

Sarà onere del beneficiario verificare, tramite consultazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero subire le decisioni e i regolamenti unionali citati nel presente dispositivo.

Il numero di autorizzazione deve essere citato dall'esportatore nel corpo delle dichiarazioni di origine.

La dicitura della dichiarazione di origine da apporre sulle fatture sarà conforme al testo previsto nei singoli Accordi citati nella presente autorizzazione.

Per quanto concerne le regole sul cumulo dell'origine, sui prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, sul divieto di restituzioni dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi e su altre specifiche disposizioni (periodo di validità della prova di origine, termine per la conservazione dei documenti etc) si rimanda a quanto previsto nei vari Accordi elencati nel presente dispositivo.

In particolare, ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra i Paesi contraenti della convenzione regionale, sarà onere della società, tramite consultazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (ultime tabelle di adesione al cumulo diagonale pubblicate su GUUE serie C n. 333 del 04.10.2019), verificare che le parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario abbiano concluso e ratificato accordi di libero scambio (ALS) contenenti norme di origine identiche.

L'eventuale applicazione delle regole d'origine specifiche, previste nell'ambito dei contingenti per le esportazioni comunitarie in Messico di prodotti tessili, calzature e determinati veicoli, comporterà l'integrazione delle accennate dichiarazioni con le diciture riportate nel paragrafo sulla "certificazione dell'origine" di cui alle "Comunicazioni agli operatori commerciali" (GUCE C n. 187 del 6 luglio 2000). In tali casi, inoltre, l'esportatore dovrà comunicare di volta in volta i quantitativi esportati a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (via Mario Carucci n. 71- CAP 00143, Roma).

Le dichiarazioni di origine non saranno firmate avendo il beneficiario del presente provvedimento assunto l'impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Sulle relative dichiarazioni di esportazione sarà indicato, nel riquadro n. 44 del DAU, che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente, precisandone numero e data.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di uso indebito della medesima ovvero di erronee dichiarazioni d'origine.

La società beneficiaria è tenuta a comunicare allo scrivente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione.

L'Ufficio delle Dogane di Ancona – Reparto Controlli Dogane sede vigilerà sull'esatta applicazione di quanto contenuto nel presente provvedimento, comunicando allo scrivente ogni eventuale irregolarità riscontrata. Codesto ufficio, infine, provvederà con cadenza annuale a controllare il corretto utilizzo dell'autorizzazione e la permanenza dei requisiti previsti dalla comunitaria per il riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato.

Per quanto specificato in premessa, è rigettata la richiesta per il riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato negli scambi commerciali con i sotto elencati Paesi:

1. Panama non avendo effettuato frequenti operazioni di esportazione verso tale Stato (una sola spedizione nel 2019) così come richiesto dall'articolo 20 dell'Allegato II di cui alla Decisione n. 2012/734/UE del Consiglio del 25 giugno 2012 che istituisce un'associazione tra l'America centrale (*Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama*) e la UE (*Le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice... possono autorizzare qualsiasi esportatore... che effettui frequenti spedizioni di prodotti...a compilare dichiarazioni su fattura...*);
2. Trinidad e Tobago non avendo effettuato frequenti operazioni di esportazione verso tale Stato (nessuna esportazione nel 2018 e nel 2019) così come richiesto dal Protocollo 1, inerente la definizione della nozione di "prodotti originari", di cui alla Decisione del Consiglio n. 2008/805/CE del 15 luglio 2008 (GUUE serie L n. 289 del 30.10.2008) relativa all'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM (*Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, il Belize, il Commonwealth di Dominica, la Repubblica Dominicana, Grenada, la Repubblica della Guyana, la*

*Repubblica di Haiti, la Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Suriname e la Repubblica di Trinidad e Tobago) e la Comunità europea. Infatti, l'articolo 22, paragrafo 1, del Protocollo 1 sopra citato stabilisce che le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti...a compilare dichiarazioni su fattura...;*

3. Sud Africa non avendo effettuato frequenti operazioni di esportazione verso tale Stato (nessuna esportazione nel 2019) così come richiesto dal Protocollo 1 di cui alla la Decisione UE n. 2016/1623 del 1° giugno 2016 (GUUE serie L n. 250 del 16.09.2016) relativa all'accordo di partenariato economico tra UE e Stati della SADC aderenti all'APE (*Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa e Swaziland*). Infatti, il Protocollo 1, inerente la definizione della nozione di "prodotti originari", prevede, al paragrafo 1 dell'articolo 25, che *le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti...a compilare dichiarazioni di origine.*

Conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del Reg. UE n. 952/2013, si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 29 e 41, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 104/2010 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

"Titolare della Posizione  
organizzativa di elevata  
responsabilità<sup>3</sup>"  
Andrea Spaccesi  
(Firmato digitalmente)

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria  
Sezione Tributi e URP

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 93, lett. A), della legge 27/12/2017 n. 205 e in virtù della disposizione n. 2293RI dell'8 luglio 2019.

**Elenco dei singoli Accordi stipulati tra la l'Unione europea e le parti contraenti** (Stati EFTA, partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, partecipanti al processo di Barcellona, Isole Faeroer, Moldavia, Georgia e Ucraina) **della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee** (Decisione del Consiglio n. 2013/94/UE del 26 marzo 2012 pubblicata su GUUE L 54 del 26.02.2013)<sup>4</sup>:

## **Allegato 1**

### **Paesi EFTA (European Free Trade Association):**

- 1) **Islanda** – La Decisione n. 2006/343/CE del Comitato Misto CE-Islanda del 22.12.2005 (GUUE L 131 del 18.05.2006) ha modificato il Protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della "dichiarazione su fattura" e della "dichiarazione su fattura EUR-MED" sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
- 2) **Norvegia** - La Decisione n. 2006/305/CE del Comitato misto CE-Norvegia del 20.12.2005 (GUUE L n. 117 del 02.05.2006) ha modificato il Protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della "dichiarazione su fattura" e della "dichiarazione su fattura EUR-MED" sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
- 3) **Svizzera** – La Decisione n. 2006/81/CE del Comitato Misto CE-Svizzera del 15.12.2005 (GUUE L 45 del 15.02.2006) ha modificato il Protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della "dichiarazione su fattura" e della "dichiarazione su fattura EUR-MED" sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
- 4) **Liechtenstein** – le relazioni con l'Unione Europea sono basate sull'Accordo bilaterale CE-Svizzera (il Principato del Liechtenstein ha, dal 1925, un'unione doganale con la Svizzera) e sull'Accordo SEE<sup>5</sup> (accordo a cui non ha aderito la Svizzera).

---

<sup>4</sup> **Le modifiche ai sopra elencati accordi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E) serie L.**

Le Comunicazioni della Commissione relative alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un **cumulo diagonale** dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia sono pubblicate su G.U.U.E serie C.

Le Comunicazioni della Commissione relative alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un **cumulo diagonale** tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Faeroer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso Liechtenstein), Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza sono pubblicate su G.U.U.E serie C (Art 3 dell'Appendice I relativa alla nozione di "prodotti originari" della Decisione n. 2013/94/UE pubblicata su GUUE L 54 del 26.02.2013). L'ultima pubblicazione è reperibile su **GUUE serie C n. 333 del 4.10.2019 (alla tavola 1 è riportato un quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 1° settembre 2019).**

<sup>5</sup> **Islanda, Norvegia e Liechtenstein hanno aderito al SEE** (Spazio Economico Europeo). Le Decisioni del Comitato Misto SEE n. 4/2011 del 11.02.2011 (GUUE L 117 del 05.05.2011) e n. 136/2005 del 21.10.2005 (GUUE L 321 del 8.12.2005) hanno modificato il Protocollo n. 4, relativo alle norme di origine, dell'Accordo

## Allegato 2

### Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE:

- 1) **Albania** – La Decisione n. 2009/330/CE del Consiglio del 15.09.2008 (GUUE L 107 del 28.04.2009) prevede al Protocollo n. 4 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; il testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell’Allegato IV);
- 2) **Bosnia-Erzegovina** - La Decisione n. 2008/474/CE del Consiglio del 16.06.2008 (GUUE L 233 del 30.08.2008) prevede al Protocollo n. 2 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 2; il testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell’Allegato IV);
- 3) **Kosovo** (*sottoposto all’amministrazione civile internazionale della missione UNMIK in base alla risoluzione 1244 del 10.06.1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite*) – Articoli da 97 quinquies et vicies a 123 del Reg. CEE n. 2454/1993 – DAC (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi ex art. 118 DAC - la dichiarazione su fattura va compilata secondo il modello di cui all’Allegato 22 del DAC);
- 4) **Macedonia** - La Decisione n. 2008/273/CE del Consiglio del 18.02.2008 (GUUE L 99 del 10.04.2008) prevede al Protocollo n. 4 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; il testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell’Allegato IV);
- 5) **Montenegro** - La Decisione n. 2010/224/UE-Euratom del Consiglio e della Commissione del 29.03.2010 (GUUE L 108 del 29.04.2010) prevede al Protocollo n. 3 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; il testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell’Allegato IV);
- 6) **Serbia** - La Decisione n. 2013/490/UE-Euratom del Consiglio e della Commissione del 22.07.2013 (GUUE L 278 del 18.10.2013) prevede al Protocollo n. 3 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; il testo della “dichiarazione su fattura “ è riportato nell’Allegato IV);

---

SEE (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 23, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; i testi delle “dichiarazioni su fattura” sono riportati negli Allegati IVa e IVb).

### Allegato 3

#### Partecipanti al processo di Barcellona che hanno sottoscritto Accordi di Associazione<sup>6</sup>:

1. **Algeria** - La Decisione n. 2007/713/CE del Consiglio del 16.10.2007 (GUUE L 297 del 15.11.2007) ha modificato il Protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 6; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
2. **Egitto** – La Decisione n. 2006/185/CE del Consiglio del 17.02.2006 (GUUE L 73 del 13.03.2006) ha modificato il Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
3. **Giordania** - La Decisione n. 2006/508/CE del Consiglio del 15.06.2006 (GUUE L 209 del 31.07.06) ha modificato il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
4. **Israele** - La Decisione n. 2006/19/CE del Consiglio del 22.12.2005 (GUUE L 20 del 24.01.2006) ha modificato il Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);
5. **Libano** - La Decisione n. 2006/356/CE del Consiglio del 14.02.2006 (GUUE L 143 del 30.05.2006) prevede al Protocollo n. 4 la definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 23, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 28 del Protocollo n. 4; il testo della “dichiarazione su fattura” è riportato nell’Allegato V);
6. **Marocco** – La Decisione n. 2005/904/CE del Consiglio del 18.11.2005 (GUUE L 336 del 21.12.2005 – emendata dalla Decisione n. 2011/293/UE del 30.03.2011 pubblicata su GUUE L 141 del 27.05.2011) ha modificato il Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità

---

<sup>6</sup> **La Siria**, pur avendo aderito alla dichiarazione finale della Conferenza ministeriale euro mediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995, è l'unico Paese del Partenariato euro-mediterraneo con il quale l'Accordo di associazione, cardine delle relazioni tra l'Unione europea ed i Paesi partner, non è stato ancora firmato. Pertanto, le relazioni tra l'Unione europea e la Siria sono regolate ancora dall'Accordo di Cooperazione del 1978 che non prevede lo status di Esportatore Autorizzato (Regolamento CEE n. 2216/78 del Consiglio del 26 settembre 1978 pubblicato su GUCE serie L 269 del 27.09.1978).

di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);

7. **Tunisia** – La Decisione n. 2006/612/CE del Consiglio del 28.07.2006 (GUUE L 260 del 21.09.2006) ha modificato il Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 4; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);

8. **Turchia:**

➤ La Decisione n. 2006/646/CE (Decisione n. 1/2006 pubblicata in GUUE L 265 del 26.09.2006) del Comitato del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia del 26.09.2006 stabilisce le modalità di applicazione della Decisione n. 96/142/CE del 22.12.1995 (Decisione n. 1/1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale pubblicata in GUCE L 35 del 13.02.1996) relativa ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti industriali eccetto i prodotti CECA;

➤ La Decisione n. 1998/223/CE (Decisione n. 1/1998 pubblicata su GUCE L 86 del 20.03.1998) del Consiglio del 25.02.1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli è stata modificata dalla Decisione n. 3/2006 del 20.12.2006 (atto adottato a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione nella GUUE non è obbligatoria) che prevede al Protocollo n. 3 la definizione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);

➤ La Decisione n. 1996/528/CECA della Commissione del 29.02.1996 (GUCE L 227 del 07.09.1996) relativa al commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è stata emendata dalla Decisione n. 2009/403/CE del 24.02.2009 (GUUE L 143 del 06.06.2009) che al Protocollo n. 1 prevede la definizione di “prodotti originari” (la prova dell’origine ha una validità di 4 mesi, ex art 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 1; i testi della “dichiarazione su fattura” e della “dichiarazione su fattura EUR-MED” sono riportati negli Allegati IVa e IVb);

➤ In base alle disposizioni recate dalle decisioni sopra elencate si precisa quanto segue:

a. *gli scambi commerciali fra Turchia e Unione europea avvengono sulla base di due distinti contesti giuridici: a) per i prodotti agricoli e gli ex CECA gli scambi sono basati sulla nozione di “prodotto originario” (certificato EUR1); b) per i prodotti agricoli trasformati ed i restanti prodotti industriali gli scambi sono basati sulla nozione di libera pratica (certificato*

- A.TR) che si attua nel contesto dell'unione doganale (Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 44/D del 01.12.2006).*
- b. il beneficiario del presente provvedimento, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati ed industriali (Unione Doganale), non è titolare dello status di esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 11 della Decisione n. 1/2006 (procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione delle merci A.TR) in quanto solo un soggetto titolare di un'autorizzazione alla presentazione in luogo diverso dalla dogana di merci unionali destinate all'esportazione, ai sensi dell'articolo 5, punto 33, del CDU (Reg. UE n. 952/2013)<sup>7</sup> può non presentare, nel momento in cui effettua l'operazione di sdoganamento, le merci in dogana (condizione inderogabile prevista dall'articolo 11, paragrafo 2, della Decisione n. 1/2006).*
9. **Cisgiordania e Striscia di Gaza** - La Decisione n. 2009/823/CE del Comitato Misto CE-OLP del 24.06.2009 (GUUE L 298 del 13.11.2009) ha modificato il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della "dichiarazione su fattura" e della "dichiarazione su fattura EUR-MED" sono riportati negli Allegati IVa e IVb).

#### **Allegato 4**

##### **Isole Faeroer.**

La Decisione n. 2006/287/CE del Comitato Misto CE-Danimarca-Isole Faeroer del 10.11.2005 (GUUE L 110 del 24.04.2006) ha modificato il Protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo n. 3; i testi della "dichiarazione su fattura" e della "dichiarazione su fattura EUR-MED" sono riportati negli Allegati IVa e IVb).

##### **Repubblica di Moldavia.**

La Decisione n. 2014/492/UE del 16 giugno 2014 (GUUE serie L n. 260 del 30.08.2014), relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra la UE e la Repubblica di Moldavia prevede al Protocollo II la definizione della nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 23, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 28 del Protocollo II; il testo della "dichiarazione su fattura" è riportato nell'Allegato IV).

---

<sup>7</sup> Nota prot. 27517/RU del 6 marzo 2017 Agenzia delle Dogane – DCTI – Ufficio integrazione applicativa – punto 3.2. Gestione dei luoghi approvati.

### **Georgia.**

La Decisione n. 2014/494/UE del Consiglio del 16 giugno 2014 (GUUE L 261 del 30 agosto 2014), relativa all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Georgia stabilisce al Protocollo 1 la definizione della nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 23, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 28 del Protocollo 1; il testo della "dichiarazione su fattura" è riportato nell'Allegato IV);

### **Ucraina.**

La Decisione n. 2014/295/UE del 17 marzo 2014 (GUUE serie L n. 161 del 29.05.2014), relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra la UE e l'Ucraina prevede al Protocollo I la definizione della nozione di "prodotti originari" (la prova dell'origine ha una validità di 4 mesi, ex art. 24, e i documenti vanno conservati per almeno 3 anni, ex art. 29 del Protocollo I; il testo della "dichiarazione su fattura" è riportato nell'Allegato IV).